

Regolamento di modifica del “Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 giugno 2014, n. 112

- Art. 1 modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 112/2014
- Art. 2 modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 112/2014
- Art. 3 modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 112/2014
- Art. 4 modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 112/2014
- Art. 5 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 112/2014
- Art. 6 modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 112/2014
- Art. 7 sostituzione dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 112/2014
- Art. 8 modifica all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 112/2014
- Art. 9 modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 112/2014
- Art. 10 modifica all'allegato A del decreto del Presidente della Regione 112/2014
- Art. 11 entrata in vigore

#### **art. 1** modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 112/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 112/2014 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)), le parole: <<e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato),>> sono soppresse.

#### **art. 2** modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 112/2014

1. All' articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 112/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “c) spese per l'acquisto, il noleggio o la locazione finanziaria, esclusa la spesa per il riscatto, di beni strumentali non ammortizzabili e di beni consumabili, per un importo complessivo non superiore al venti per cento del contributo concesso;”;
  - b) la lettera d) del comma 1 è abrogata;
  - c) dopo la lettera l) del comma 1 sono inserite le seguenti:

- <<l bis) spese per premi in denaro, buoni spesa, borse di studio e iscrizioni a corsi;  
l ter) di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al cinque per cento del contributo concesso;>>;
- d) le lettere a), b), d) e f bis) del comma 2 sono abrogate;
- e) dopo la lettera f bis) del comma 2 è inserita la seguente:
- <<f ter) per liberalità, necrologi, doni, omaggi, nonché altre spese prive di una specifica destinazione;>>
- f) al comma 3 le parole: <<ai sensi dell'articolo 6, comma 74 bis, lettera a), della legge regionale 23/2013, anche nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione e la data di presentazione della domanda, e>> sono soppresse.

### **art. 3** modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 112/2014

1. All' articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 112/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 5 le parole: <<l rimborsi di spese sono comprovati da dichiarazione attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa del viaggio cui si riferisce il rimborso>>, sono sostituite dalle seguenti: <<Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di trasporto pubblico, rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali). Non sono ammissibili spese sostenute dal soggetto rimborsato per conto di altri soggetti. I rimborsi di spese sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data del viaggio cui si riferisce il rimborso>>;
- b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
- <<6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle busta paga, e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dalla Certificazione Unica relativa al lavoratore.>>;
- c) al comma 9 dopo le parole: <<telefono ricaricato>>, sono inserite le seguenti: <<, che deve essere intestato al beneficiario>>.

### **art. 4** modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 112/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 112/2014, le parole: <<entro le>>, sono sostituite dalle parole: << dal 1 ottobre alle >>.

### **art. 5** modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 112/2014

1. All' articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 112/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 3 prima delle parole: <<politiche giovanili>> sono inserite le parole: <<istruzione e>>, e le parole: << e dal Direttore del Servizio competente in materia di istruzione o da un suo delegato >> sono soppresse;
- b) al comma 8 prima delle parole: <<si procede allo scorrimento della graduatoria>> sono inserite le parole: <<o di stanziamento di ulteriori risorse nel corso della medesima annualità,>>.

## **art. 6** modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 112/2014

1. All' articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 112/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 2 prima delle parole: <<all'atto della concessione>> sono inserite le parole: <<Ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge,>>, e la parola: <<settanta>> è sostituita dalla parola: <<cento>>;
  - b) i commi 3 e 3 bis sono abrogati.

## **art. 7** sostituzione dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 112/2014

1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 112/2014 è sostituito dal seguente:

<<**Art. 16** modifiche delle iniziative finanziate

  1. Con riferimento ai progetti finanziati nella graduatoria, sono considerate ammissibili le variazioni che non comportano una modifica sostanziale dell'iniziativa progettuale. Le variazioni che comportano una modifica sostanziale devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio il quale provvede alla relativa valutazione ed eventuale autorizzazione della modifica richiesta.
  2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi del progetto, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che alterino il punteggio di valutazione ai fini di una utile collocazione in graduatoria.
  3. In caso di dubbi sulla significatività dell'alterazione di cui ai commi 1 e 2, il Servizio può avvalersi della valutazione della Commissione di valutazione, che viene appositamente riconvocata.>>.

## **art. 8** modifica all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 112/2014

1. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 112/2017 è abrogato.

## **art. 9** modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 112/2014

1. All' articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 112/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) alla lettera c) del comma 1 le parole: <<eventualmente prorogato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo>, sono soppresse;
  - b) alla lettera d) del comma 1 dopo le parole: <<originariamente programmata,>>, sono inserite le parole: <<non autorizzata dal Servizio,>> e le parole: <<commi 1 e 2>> sono sostituite dalle parole: <<comma 1>>.

## **art. 10** modifica all'allegato A del decreto del Presidente della Regione 112/2014

1. L'allegato A del decreto del Presidente della Regione 112/2014 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

## **art. 11** entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**ALLEGATO A) –  
(rif. art. 10)**

--0--

**ALLEGATO A) –  
(rif. art. 11, comma 2)**

**CRITERI, INDICATORI E PUNTEGGI PER LA VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE**

CRITERIO		PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI	
a)	Grado di innovatività e originalità in relazione all'oggetto dell'iniziativa o alla modalità di realizzazione della stessa	15 punti	Valutazione della proposta progettuale	
			Sufficiente	da 1 a 5 punti
			Discreta	da 6 a 10 punti
			Ottima	da 11 a 15 punti
b)	Attinenza dell'iniziativa agli ambiti tematici relativi alle finalità di cui all'articolo 22, comma 1, della legge	20 punti	Attinenza agli ambiti tematici relativi alle finalità di cui all'articolo 22, comma 1, della legge	
			Discreto	da 1 a 7 punti
			Buono	da 8 a 14 punti
			Ottimo	da 15 a 20 punti
c)	Partecipazione giovanile nell'organizzazione e realizzazione dell'iniziativa	15 punti	Valutazione dell'iniziativa con riferimento al numero di giovani coinvolti nella organizzazione e realizzazione dell'iniziativa stessa	
			coinvolgimento di un numero di giovani tra 10 e 20	da 1 a 5 punti
			coinvolgimento di un numero di giovani tra 21 e 30	da 6 a 10 punti
			coinvolgimento di un numero di giovani superiore a 30	da 11 a 15 punti
d)	Iniziativa presentata nell'ambito di un rapporto di partenariato	15 punti	Valutazione dell'iniziativa con riferimento al numero, alla consistenza e alla qualità dei partner firmatari della domanda, nonché al tipo di supporto alle attività progettuali da essi fornito	
			Discreto	da 1 a 5 punti
			Buono	da 6 a 10 punti
			Ottimo	da 11 a 15 punti
e)	Esperienza del soggetto proponente	10 punti	Valutazione dell'esperienza maturata dal soggetto proponente con riferimento alle iniziative da esso già svolte con obiettivi rientranti nelle finalità di cui all'articolo 22 della legge, e finanziate da un soggetto pubblico negli ultimi 5 anni <i>(nel caso di iniziativa realizzata nell'ambito di un rapporto di partenariato viene valutata sia l'esperienza maturata dal soggetto capofila sia quella dei partner)</i>	
			una iniziativa	3 punti
			due iniziative	6 punti
			tre o più iniziative	10 punti
f)	Diffusione sul territorio regionale delle attività previste	15 punti	Valutazione dell'iniziativa con riferimento alla dislocazione dei luoghi di svolgimento delle attività previste	
			territorio di due Comuni	5 punti
			territorio da tre a sei Comuni	da 6 a 10 punti
			territorio di sette o più Comuni	da 11 a 15 punti
g)	Congruenza delle risorse previste per la realizzazione dell'iniziativa	10 punti	Valutazione dell'iniziativa con riferimento alla congruenza delle risorse finanziarie e strumentali in rapporto agli obiettivi e alle attività previste	
			non del tutto congruente	da 1 a 3 punti
			parzialmente congruente	da 4 a 6 punti
			congruente	da 7 a 10 punti
<b>Totale punteggio massimo</b>		<b>100 punti</b>		

VISTO: IL PRESIDENTE